

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

27° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1998

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(123) *MANIERI ed altri: Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(252) *DI ORIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(1145) *MAZZUCA POGGIOLINI: Disciplina della professione di odontoiatra*

(2246) *BETTAMIO ed altri: Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

(2653) *Disciplina della professione di odontoiatra*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calde-

roli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità* 6, 12, 18

BRUNI (*Rin. Ital. e Indip.*) 10, 23, 24

CAMERINI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 9

CAMPUS (*AN*) 7, 11, 13 e *passim*

CARCARINO (*Rifond. Com.-Progr.*) 4

CASTELLANI Carla (*AN*) 13, 25

DANIELE GALDI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 27, 28

MANARA (*Lega Nord-per la Padania indip.*) 4

MIGNONE (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 18, 24

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione* . 4, 12, 14 e *passim*

PAPINI (*Misto*) 16

TOMASSINI (*Forza Italia*) 3, 9, 18 e *passim*

VALLETTA (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 15, 26

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(123) MANIERI ed altri: *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(252) DI ORIO ed altri: *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

(1145) MAZZUCA POGGIOLINI: *Disciplina della professione di odontoiatra*

(2246) BETTAMIO ed altri: *Modifiche della legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri*

(2653) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 123, 252, 1145, 2246 e 2653.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 7 aprile scorso.

Ricordo che nella seduta precedente si era conclusa la discussione generale sul testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

(Professione di odontoiatra)

1. È istituita la professione sanitaria di odontoiatra.

2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica, ferme restando le competenze dei laureati in medicina e chirurgia, da regolamentare con decreto del Ministro della sanità emanato d'intesa con la federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri di cui all'articolo 16 e con la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.

3. L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicinali, gli esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari all'esercizio della professione inerenti lo specifico campo di attività.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie e della anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonchè le attività di prevenzione e riabilitazione odontoiatrica, ferme restando le competenze dei:

laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea entro l'anno accademico 1984-85 (vecchio ordinamento degli studi);

laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia che possono occuparsi della prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie sopra indicate mantenendo l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi, previa annotazione in apposito elenco dei medici stomatologi».

1.4

RONCONI

Al comma 2 sopprimere le parole da: «ferme restando» a «ordini dei medici-chirurghi».

1.1

BETTAMIO

Al comma 3 sopprimere le parole: «inerenti lo specifico campo di attività».

1.2

MANARA

Al comma 3 sopprimere le parole: «inerenti lo specifico campo di attività».

1.3

CÒ

TOMASSINI. Faccio mio l'emendamento 1.4 presentato dal senatore Ronconi, che intendo illustrare.

Ritengo che l'enunciato contenuto nell'emendamento 1.4 presenti una formulazione più puntuale del comma 2 e sia anche più rispettoso delle realtà esistenti che devono essere inserite nel disegno di legge in esame; infatti, tale formulazione elenca le singole figure professionali ed i problemi che si prospettano con l'attuazione di questo testo.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, risulta decaduto l'emendamento 1.1.

MANARA. Tutti gli emendamenti da me presentati al provvedimento in esame hanno un solo ed unico obiettivo, quello di ripristinare il testo

del disegno di legge n. 2653 approvato dalla XII Commissione della Camera dei deputati in sede deliberante.

Questa volontà si basa su una serie di motivi. Innanzitutto, quel disegno di legge è stato approvato a grandissima maggioranza; in secondo luogo, è necessario accelerare l'*iter* legislativo del provvedimento; infine, si rende opportuno evitare rotte di collisione con le direttive europee per non incorrere in multe e contenziosi.

Alla luce di queste brevissime premesse, do per illustrati tutti gli emendamenti proposti dalla Lega Nord-Per la Padania indipendente.

CARCARINO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.3 e a tutti gli altri emendamenti relativi ai successivi articoli del disegno di legge presentati dal senatore Co', per la cui illustrazione interverrò con una sola dichiarazione.

Consideriamo quale premessa fondamentale il fatto che l'iscrizione all'albo degli odontoiatri sia possibile per tutti i laureati in medicina e chirurgia immatricolati tra il 1980 e il 1985. Tale volontà era già contenuta nel disegno di legge n. 2653 – in particolare all'articolo 4 – approvato dalla Camera dei deputati.

Attualmente la nostra Commissione sta esaminando un testo unificato, redatto e coordinato dal senatore Napoli Roberto, che all'articolo 4 ripropone – a nostro avviso in modo discriminatorio – l'ammissione all'albo dei soli laureati negli anni 1980-1985, i quali già godevano degli effetti della legge n. 471 del 1988, ormai superata e soppressa dalla legislazione comunitaria.

In questo modo, senatore Napoli, si salvaguarda solo una parte della categoria dei medici, quella che ha al proprio seguito importanti e «potenti» organizzazioni, mentre ingiustamente si esclude l'altra parte, creando così nuovi disoccupati, possessori di una laurea che, come sempre, rimarrà appesa ad un chiodo.

Riteniamo, pertanto, necessario modificare questa *ratio* e questa filosofia perchè – a mio modesto avviso – sono ingiuste e discriminatorie.

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, gli emendamenti presentati dal senatore Co' mirano proprio per queste ragioni a ripristinare il testo licenziato dalla Camera dei deputati e, con forte convinzione, riteniamo giusto procedere in questo senso.

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di esprimere il mio parere sugli emendamenti in esame, vorrei rispondere alle gravi osservazioni del senatore Manara, volte a confermare una ipotesi che, purtroppo, è stata costantemente presente in Commissione sin dall'inizio di questi lavori. La ferma intenzione della maggioranza, infatti, è quella di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati, impedendo a questa Commissione di apportare qualsiasi modifica.

Quanto riferito dal senatore Manara trova peraltro conferma nelle affermazioni del senatore Carcarino – che ritengo altrettanto gravi –, il quale

ha sostenuto che Rifondazione Comunista si attiverà per ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati, testo che, peraltro, langue.

Il senatore Carcarino, inoltre, ha affermato che l'articolo 4 da me proposto in qualità di relatore discriminerebbe una parte di medici in favore di un'altra che sarebbe tutelata da «potentati economici».

Signor Presidente, la invito a tenere presente che si tratta di affermazioni molto gravi, sul piano etico e su quello interno alla nostra Commissione.

Sono comunque dispiaciuto di questo perchè con il senatore Carcarino ho sempre avuto un ottimo rapporto, politico e personale, e per questo motivo sono tenuto a chiedergli di specificare quali siano questi potentati economici impliciti nell'articolo 4 del testo da me proposto e quali sarebbero i medici discriminati.

Inoltre, devo purtroppo lamentare che ai lavori del comitato ristretto, cui il Polo si è dedicato con grande impegno, non sono stati sempre presenti i colleghi della maggioranza, anche se alcuni hanno offerto un valido contributo. Ringrazio, comunque, tutti coloro che, anche in orari alquanto scomodi, hanno sempre assicurato la propria presenza ai lavori del comitato.

Vorrei esprimere un'ultima osservazione in relazione al fatto che in data 8 maggio 1998 mi è pervenuta una lettera della FIMS che ritengo estremamente importante in quanto lamenta, al sottoscritto, quale relatore, ma anche agli altri colleghi, di non essere stata convocata a partecipare ad un incontro che avrà luogo domani, 14 maggio, con la dottoressa Bianchi Conti, responsabile del dipartimento tecnico delle politiche comunitarie, in ordine al testo che stiamo esaminando e, in particolare, all'articolo 4 che attiene ad una prova attitudinale e al tirocinio professionale. Non so fino a che punto si possa ritenere corretto che, mentre una Commissione parlamentare sta esaminando un disegno di legge e non ha ancora approvato uno degli articoli più importanti, possa esservi un'iniziativa del Ministero di convocare tutti i rappresentanti sindacali delle categorie mediche interessate per discutere su uno degli argomenti più delicati di questo provvedimento. Questo è tanto più scorretto in quanto tutti i rappresentanti delle categorie sono già stati ascoltati con grande interesse in sede di comitato ristretto e ad ognuno di loro è stato dato lo spazio sia per esprimere punti di vista personali che per avanzare proposte.

Fatta questa premessa, che mi sembrava doverosa, entro nel merito degli emendamenti all'articolo 1. Condivido il problema che il senatore Ronconi ha posto nella prima parte dell'emendamento 1.4, mentre non sono d'accordo con la seconda parte che attiene a due problemi estremamente seri, vale a dire l'inserimento degli immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia entro l'anno accademico 1984-1985 – una dizione già prevista in un precedente provvedimento approvato nella scorsa legislatura – e dei laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in odontostomatologia.

Dal momento che il comitato ristretto all'articolo 3, lettera c), ha previsto espressamente i laureati in medicina e chirurgia in possesso del di-

ploma di specializzazione in campo odontoiatrico, la dizione indicata nell'emendamento del senatore Ronconi, fatto proprio dal senatore Tomassini, appare sovrapponibile a quanto già previsto successivamente. Questo è il motivo per cui, pur non esprimendo parere contrario, mi rimetto alla valutazione della Commissione.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.2 e 1.3, di contenuto identico, perchè riteniamo importante, così come si era espresso il comitato ristretto, limitare la prescrizione di farmaci e di esami di laboratorio all'ambito specifico di attività, evitando che possano essere prescritti farmaci o indagini di laboratorio al di fuori del campo odontoiatrico. Molti colleghi lamentavano il fatto che nel testo approvato dalla Camera fosse necessaria un'estensione *ad libitum* delle prescrizioni effettuate da parte di un odontoiatra. Come relatore ho accolto questa indicazione e ho presentato un emendamento in questo senso, un emendamento che la Commissione può senz'altro accettare nel suo significato originario. Se così non dovesse essere, sarei costretto ad esprimere parere contrario alla soppressione di tale previsione e ad aggiungere un altro elemento a sostegno di quanto da mesi sostengo, vale a dire che non c'è la volontà di intervenire per modificare il testo approvato dalla Camera.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Prima di passare ad esprimere un parere nel merito degli emendamenti, vorrei fare un dichiarazione preliminare. Il Governo ha seguito attentamente l'iter del disegno di legge oggi all'esame, sia presso la Camera dei deputati, dove peraltro in Commissione, nella sede legislativa, è stato espresso un voto all'unanimità, sia presso questo ramo del Parlamento. Il frutto di questa attenta osservazione si concretizza nel convincimento che la difficoltà stessa della discussione e della composizione delle varie posizioni, anche rispetto alle esigenze che vengono espresse a livello europeo, renda opportuno il mantenimento del testo licenziato dalla Camera, risultato del lavoro svolto in quella sede in stretta correlazione con gli organismi del Ministero della sanità e con la Commissione europea che, pur nella complessità della legislazione comunitaria, si è dichiarata a favore del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Consequentemente a questa convinzione, esprimo parere contrario all'emendamento 1.4 e favorevole agli emendamenti 1.2 e 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Ronconi e fatto proprio dal senatore Tomassini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.3.

CAMPUS. Il fatto che il testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dovrà comunque essere quello approvato dalla Camera dei deputati, soltanto

perchè secondo il rappresentante del Governo in quella sede è stato raggiunto un compromesso, non ritengo sia corretto. Il Senato, che troppe volte ha lamentato questo modo di procedere, fino a quando la Commissione bicamerale non avrà modificato questo sistema di bicameralismo perfetto, rimane una Camera di uguale valore legislativo e di uguale autorità rispetto all'altra. Il fatto che alla Camera dei deputati siano presenti tutti i dirigenti e segretari di partito non significa che il ruolo del Senato si limiti soltanto alla ratifica delle decisioni dell'altro ramo del Parlamento e non è nemmeno una giustificazione il fatto che un provvedimento venga approvato all'unanimità.

Anzi, a volte capita che per una distrazione venga approvato un provvedimento con degli errori. A questo proposito voglio sottolineare come l'affermazione del rappresentante del Governo, secondo cui il testo licenziato dalla Camera sarebbe accettato a livello comunitario, non risponda al vero perché anche quel testo è in forte contrasto con la legislazione europea e creerà in futuro un contenzioso con l'Europa.

A questo proposito credo non sia corretto lasciare a tutti i medici iscritti alla facoltà prima del 1980 la possibilità di iscriversi all'albo senza fare riferimento ad una data di scadenza come quella prevista dalla legge n. 409 del 1985, secondo cui tutti i medici iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia prima del 1980, che però esercitano l'opzione sulla base di questa legge, possono esercitare la professione odontoiatrica previa annotazione. In questo caso il testo della Camera potrebbe essere inteso nel senso che tutti i medici, compreso il sottoscritto che ha scelto un'altra carriera, possono decidere di fare gli odontoiatri. Questo risultato non era voluto né dalla Comunità europea né dagli odontoiatri. È un palese errore del testo approvato dalla Camera perché, se da un lato impedisce ai medici immatricolati al relativo corso di laurea tra il 1980 ed il 1985 di disporre degli stessi diritti di cui godono coloro che si sono immatricolati prima del 1980, dall'altro riconosce a questi ultimi la possibilità di travalicare la legge che, in precedenza, impediva loro di svolgere la professione di odontoiatra. Questo è un errore.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati prevede la possibilità di effettuare una doppia iscrizione, cioè la contemporanea iscrizione a due albi, ma alla Corte europea è in atto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia proprio perché, a livello europeo, la doppia iscrizione non è consentita.

Dobbiamo chiarire se la nostra intenzione è quella di discutere gli emendamenti nel loro merito, chiedendoci cioè se sia giusto che un laureato in odontoiatria, che ha studiato una farmacologia limitata alle malattie della bocca e che dispone di una conoscenza della medicina generale limitata agli effetti delle malattie sistemiche nei confronti dell'organo che sono abilitati a curare, possa o meno prescrivere, in generale, qualsiasi farmaco o esame diagnostico; su questo aspetto sono pronto a discutere.

Se però la discussione è condizionata dall'esigenza di ripristinare il testo approvato dalla Camera perché considerato sacro, pur riconoscendo che esso è contrario alle normative europee – e su questo voglio che il

Governo dichiarare esplicitamente che ciò che ho detto non corrisponde a verità —, allora essa diventa solo una perdita di tempo.

Non ritengo giusta né dignitosa una impostazione di questo tipo, sia per me che per gli altri colleghi presenti in Commissione, i quali hanno voluto presentare alcuni emendamenti per migliorare il testo del provvedimento affinché fosse più confacente alla dignità di una professione ed al rispetto del lavoro di professionisti, siano stati iscritti ad un corso di laurea in medicina prima o dopo il 1980, siano o meno laureati in odontoiatria.

Se la volontà è quella di elaborare un testo dignitoso per riconoscere i diritti di questi professionisti siamo pronti a procedere in questo senso ma se, per volontà della maggioranza, siamo costretti a subire un testo comunque sbagliato, per noi la discussione finisce qui. Infatti, si potrebbe discutere sulla considerazione se sia giusto o meno porre una limitazione all'effettuazione di prescrizioni per i laureati in odontoiatria, ai quali si vorrebbe permettere di prescrivere farmaci o esami strumentali per qualsiasi tipo di malattia, dalla valvulopatia mitralica all'angioma cerebrale.

Quindi, se si discute nel merito degli emendamenti, posso anche piegarli alla volontà della maggioranza che intende approvare le proposte di modifica e rigettare il testo elaborato dal comitato ristretto; ma è inaccettabile per me, in qualità di medico e di parlamentare rappresentante dei cittadini, che si respinga il testo del comitato ristretto perché diverso da quello approvato dalla Camera dei deputati. Questo è impensabile per la nostra dignità di parlamentari.

Il testo elaborato dal comitato ristretto presenta delle limitazioni alla possibilità di prescrizione che non devono essere considerate come un'offesa alla dignità professionale degli odontoiatri ma come un riconoscimento delle loro capacità; gli odontoiatri, infatti, studiano per curare le malattie della bocca ed è giusto utilizzare tutti gli strumenti che la scienza mette a disposizione per questo scopo, ma non studiano per curare malattie di altri organi. Ritengo quindi giusto riconoscere ed inserire una limitazione alla capacità di prescrizione di questi specialisti, come del resto è previsto per altre specializzazioni (ad esempio quella in radiologia o in anestesia), per le quali si richiede una competenza specifica.

L'odontoiatra è specializzato in odontoiatria e non si può pretendere che, per prescrivere farmaci, abbia le stesse cognizioni scientifiche di un laureato in medicina e chirurgia; si tratta infatti di preparazioni diverse. Noi vogliamo che tutto questo sia riconosciuto perché è esplicito nei fatti.

Se il testo approvato dalla Camera dei deputati fosse stato perfetto sarebbe stato ingiusto imporre comportamenti ostruzionistici; infatti, la volontà comune è quella di emanare una legge che regolamenti la professione dell'odontoiatra, istituendo i relativi albo e ordine, ma ciò non deve avvenire attraverso un provvedimento sbagliato e contrario alle normative italiane (anche a livello costituzionale) e a quelle europee. Quindi, non barrichiamoci dietro tali pretese.

Questi sono i motivi per cui esprimeremo un voto contrario all'emendamento in esame. Presteremo anche particolare attenzione alla prosecu-

zione della discussione perché non vogliamo sentirci offesi nella nostra dignità di parlamentari.

CAMERINI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo all'emendamento 1.2, identico all'emendamento 1.3, perché l'inciso «inerenti lo specifico campo di attività» contenuto nel comma 3 dell'articolo 1 mi sembra alquanto pleonastico. Infatti, quanto affermato nel comma 3 è specificato nell'articolo 1, comma 2, che dichiara che formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti determinate condizioni cui ci si riferisce quando si parla di esercizio della professione.

Per questo motivo ritengo opportuno eliminare l'inciso «inerenti lo specifico campo di attività» introdotto dal comitato ristretto e approvare, quindi, l'emendamento in esame.

TOMASSINI. Non ho chiaramente nulla da obiettare sulla illustrazione degli emendamenti effettuata dai colleghi della Lega Nord e di Rifondazione Comunista; devo però esprimere la mia condivisione delle affermazioni del relatore e del senatore Campus relative al grave rischio di condizionamenti esplicito nelle parole del Governo. Non riesco infatti a capire il motivo per cui le norme europee devono essere assolutamente vincolanti in questo campo mentre lo stesso principio non si applica per altri settori.

Inoltre, vorrei anch'io esprimere la preoccupazione per i rischi futuri che potrebbero derivare a causa di una legislazione sbagliata.

Ritengo poi che tutti i componenti della Commissione abbiano subito una sorta di beffa da parte del Governo; infatti, se l'intenzione di quest'ultimo era quella di ripristinare il testo approvato dalla Camera, mi chiedo quale scopo abbia avuto lo sforzo – peraltro pregevole – compiuto dal relatore e da tutti coloro che hanno partecipato alle riunioni del comitato ristretto con la volontà di riuscire a tracciare una valida strada per una nuova regolamentazione – in cui tutti crediamo – volta a sanare nel merito i problemi che questo lungo periodo di intervallo ha determinato. Mi riferisco, ad esempio, alla questione della specializzazione in stomatologia non ancora chiaramente distinta da quella in odontoiatria, e di importanza tale da creare contenziosi a livello europeo.

Pertanto, in base agli emendamenti presentati e al comportamento dimostrato in sede di discussione, il nostro intendimento sarà quello di attuare una vera regolamentazione dell'intera realtà esistente, la più ampia e la più comprensiva possibile, garantista e riparatrice di errori di cui, sicuramente, non sono responsabili coloro che sono ormai inseriti nel campo professionale.

Per questi motivi, dichiaro il mio voto contrario all'emendamento 1.2.

BRUNI. Esprimo anch'io un voto contrario all'emendamento in esame, presentato dal senatore Manara ed identico all'emendamento 1.3, presentato dal senatore Co', colleghi che stimo particolarmente.

Ritengo però che la soppressione dell'inciso cui gli emendamenti fanno riferimento non sia opportuna. Condivido certamente le parole del senatore Camerini, il quale ha sostenuto che tale inciso è pleonastico, ma credo sia sempre meglio specificare.

Inoltre, ribadisco quanto dichiarato dal senatore Campus, e cioè che l'odontoiatra non è medico; si tratta di due professioni rispettabilissime ma diverse perchè il medico può essere odontoiatra ma l'odontoiatra non può essere medico.

Mi riservo di intervenire successivamente quando illustrerò gli emendamenti da me presentati agli articoli successivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Manara, identico all'emendamento 1.3, presentato dai senatori Co' e Carcarino.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Esami di abilitazione)

1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, per coloro che sono in possesso della laurea in odontoiatria e protesi dentaria, hanno carattere specificamente professionale. L'ammissione agli esami è subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno un anno presso strutture pubbliche universitarie ed ospedaliere che svolgono attività odontoiatrica.

2. Le norme concernenti lo svolgimento degli esami di abilitazione ed i relativi programmi sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e del consiglio nazionale di cui all'articolo 17.

3. L'organizzazione e lo svolgimento del tirocinio professionale sono disciplinati con decreto del Ministro della sanità adottato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale di cui all'articolo 16.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola : «esercizio professionale» aggiungere una virgola.

2.1 Co', CARCARINO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

2.2 MANARA

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

2.3 Co', CARCARINO

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

2.6 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 2, dopo le parole: «norme concernenti» inserire le altre: «l'ammissione e»; conseguentemente sopprimere il comma 3.

2.7 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Sopprimere il comma 3.

2.5 MANARA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'organizzazione e lo svolgimento del tirocinio professionale sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Federazione nazionale di cui all'articolo 16».

2.8 CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 2.1 e 2.3, dei senatori Co' e Carcarino, e 2.2 del senatore Manara, sono già stati illustrati dai proponenti.

CAMPUS. L'emendamento 2.6, in base al quale si sopprime il secondo periodo del comma 1, secondo cui «L'ammissione agli esami è subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno un anno presso strutture pubbliche universitarie ed ospedaliere che svolgono attività odontoiatrica», è correlato ai due emendamenti successivi 2.7 e 2.8 in quanto l'attuale legislazione non prevede che la durata di un tirocinio

professionale in campo sanitario sia decisa per legge. In realtà ciò viene stabilito sulla base di un equilibrio e di un riconoscimento equiparativo tra i vari Stati europei. Quindi, se diamo validità di legge alla durata di questo tirocinio, possiamo creare delle complicazioni burocratiche nel successivo riconoscimento del titolo di questi iscritti all'albo.

Ritengo sia più corretto riportare la situazione a quanto già oggi accade per l'iscrizione all'albo dei medici o dei farmacisti, vale a dire lasciare al Ministero competente, in questo caso quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la facoltà di stabilire, in base agli accordi internazionali vigenti nel momento in cui viene emanata la circolare o la direttiva ministeriale, la durata di questo tirocinio come anche i criteri di ammissione e di svolgimento delle prove.

In effetti, l'emendamento 2.7 prevede che le norme concernenti non solo lo svolgimento ma anche l'ammissione agli esami di abilitazione ed i relativi programmi siano determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e del consiglio nazionale di cui all'articolo 17. Questa è la normativa vigente per le professioni nel campo sanitario.

Si tratta di emendamenti strettamente tecnici per evitare che una norma, che deve essere codificata attraverso semplici decreti ministeriali che possono essere facilmente modificati in base a valutazioni espresse a livello europeo, sia invece inchiodata da una legge. L'emendamento 2.8 è praticamente consequenziale a quanto testè detto e quindi lo do per illustrato.

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. Nel valutare l'emendamento 2.1 non posso che complimentarmi con i senatori di Rifondazione Comunista che, nel controllare attentamente il testo proposto dal comitato ristretto da me presieduto, hanno ritenuto opportuno ripristinare anche nelle virgole il testo approvato dalla Camera dei deputati, confermando in questo modo i dubbi da me espressi otto mesi fa in questa Commissione. Esprimo comunque parere favorevole a questo emendamento.

Esprimo parere contrario all'emendamento 2.2, identico agli emendamenti 2.3 e 2.6, perchè nel tentativo di ripristinare il testo approvato dalla Camera si rischierebbe di eliminare uno dei risultati migliori del comitato ristretto. Mi sembrava che sull'ipotesi del tirocinio professionale svolto presso strutture pubbliche universitarie ed ospedaliere, anche controllando le note dei vari componenti delle associazioni, si fosse raggiunta una convergenza che potesse in qualche modo eliminare quanto in modo estremamente duro è previsto all'articolo 4.

Sono altresì contrario agli emendamenti 2.7, 2.5 e 2.8.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Rifacendomi a quanto detto all'inizio, preciso che le intese intervenute con la Commissione europea sono arrivate al punto tale che quest'ultima ha già proposto al Consiglio e al Parlamento una modifica dell'articolo 19 della direttiva comunitaria n. 686 del 1978 che prevede quale misura compen-

sativa una specifica prova attitudinale. Questa soluzione è stata accettata dagli altri Stati membri. Tra l'altro, non vedo una sostanziale e netta differenza tra la prova attitudinale, il tirocinio e l'esame di Stato proposti dal relatore.

Pertanto, il parere è favorevole agli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.6 e 2.5. Esprimo invece parere contrario agli emendamenti 2.7 e 2.8.

CASTELLANI Carla. A nome del Gruppo Alleanza Nazionale voterò in senso contrario all'emendamento 2.1 in virtù del fatto che considero incoerente l'atteggiamento del collega di Rifondazione Comunista che ha inizialmente sostenuto di aver presentato emendamenti atti a non cambiare nemmeno una virgola del precedente testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Co' e Carcarino.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Manara, identico agli emendamenti 2.3, presentato dai senatori Co' e Carcarino e 2.6, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Campus e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.5.

CAMPUS. Signor Presidente, vorrei capire se il Governo è contrario all'attuale legislazione in materia. Infatti, il comma 3 dell'articolo 2 chiarisce e colma una lacuna avendo come punto di riferimento l'attuale legislazione. Inoltre, il comma 3 indica le modalità con cui si procede all'organizzazione e allo svolgimento del tirocinio professionale disciplinati con decreto del Ministro della sanità che, personalmente, vorrei fosse sostituito con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in coerenza con quanto previsto per l'ordine dei medici. Invece, il testo approvato dalla Camera dei deputati – che voi avete intenzione di ripristinare – lascia nel vago questo aspetto. Ad ogni modo, si può replicare che il Ministro ha comunque competenza in materia; ma su quali basi? Quale Ministro, a questo punto? Infatti, nel testo della Camera tale specificazione non compare e le conseguenze saranno molto gravi nel caso si decida di sopprimere il comma 3 che, invece, intende proprio precisare questo punto.

La giurisprudenza e la legislazione attuali sostengono che la competenza dell'esame di Stato appartiene al Ministro dell'università e della ri-

cerca scientifica e tecnologica ma la maggioranza, al contrario, sostiene che il Ministro competente è quello della sanità; possiamo discuterne a lungo ma è necessario chiarire definitivamente a chi spetta la competenza del caso.

L'opposizione del Governo e della maggioranza all'emendamento in esame non produrrà altro effetto che quello di cancellare un comma volto ad evitare che i Ministri in questione non si attivino, ognuno convinto che spetti all'altro emanare le norme per l'organizzazione e lo svolgimento del tirocinio.

Vorrei conoscere dal Governo la motivazione in base alla quale si intende respingere una norma che specifica le competenze, in mancanza della quale è possibile che nessuno, non ritenendosi competente, applichi le norme.

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. La sottosegretaria Bettoni Brandani ha fatto riferimento alla relazione inviata dal Ministero della sanità che, in qualità di relatore, ho fatto pervenire a tutti i colleghi del comitato ristretto. Il suo intervento, però, è stato comunque incompleto perché nella relazione del Ministero della sanità risulta chiaro che il testo approvato dalla Camera dei deputati va oltre quanto disposto dall'Unione europea per quanto attiene la formazione e la prova attitudinale dei medici specializzati.

Purtroppo, mi rendo conto che sette mesi di lavoro sono stati inutili, anche se sono stati proficui per comprendere alcune situazioni.

Pertanto, poiché il testo della Camera dei deputati aveva mal recepito, superandola, l'indicazione comunitaria, in qualità di relatore avevo il compito di introdurre una modifica nell'ambito del nuovo testo elaborato dal comitato ristretto, anche tenendo conto di quanto emerso in una serie di audizioni da parte delle varie componenti nonché delle indicazioni dei colleghi espresse proprio in sede di comitato ristretto, su cui però preferisco tacere essendo divergenti con le posizioni assunte oggi in Commissione.

Questo il senso delle modifiche da introdurre agli articoli 1 e 3, il cui intento era quello di seguire le indicazioni comunitarie senza oltrepassarle. Il comma 1 dell'articolo 2, quindi, prevede che l'ammissione agli esami è subordinata all'espletamento di un tirocinio professionale di almeno un anno presso strutture pubbliche universitarie; tale termine di tempo è stato unanimemente indicato dai colleghi della Commissione, i quali poi hanno voluto integrare il testo inserendo dopo le parole «strutture pubbliche universitarie» il termine «ospedaliera». Era però necessario offrire una risposta a coloro che avevano manifestato l'esigenza di non essere sottoposti ad un'unica ed irripetibile prova che avrebbe potuto creare gravi conseguenze; a questo proposito è stato elaborato il comma 3 dell'articolo 2, volto a precisare le modalità di organizzazione e di svolgimento del tirocinio professionale. Condivido pertanto le considerazioni del senatore Campus.

Sono comunque convinto che il comma 3 dell'articolo 2 verrà soppresso e sarà ripristinato il testo approvato dalla Camera dei deputati che ha sollevato molte discussioni, in particolare su questo aspetto.

Ritengo che, per quanto riguarda il mio ruolo di relatore, è estremamente mortificante proseguire in un lavoro condotto in questo modo perché la maggioranza si attesta su una posizione preconstituita e non entra nel merito degli argomenti, votando poi secondo disposizioni.

Non so se in Aula o in altre Commissioni si sia mai verificato quello cui stiamo assistendo oggi. Molti senatori si lamentano del fatto che il nostro ramo del Parlamento, per molti disegni di legge, opera semplicemente una ratifica degli atti approvati dalla Camera; oggi si sta procedendo ad un'altra ratifica senza che nessuno abbia un rigurgito di orgoglio di fronte al ruolo passivo del Parlamento richiesto dal Governo. Non so se questo tipo di attività onori o offenda il nostro impegno parlamentare.

PRESIDENTE. Credo sia doveroso da parte mia esprimere alcune puntualizzazioni.

Senatore Napoli, riconosco il difficile ruolo cui è stato chiamato e comprendo anche il suo stato d'animo così evidente nelle sue ultime affermazioni.

Vorrei però ricordare che è già accaduto in precedenza che testi proposti da un comitato ristretto e presentati poi in Commissione siano stati totalmente ridiscussi in questa sede; tra l'altro, tali testi non provenivano dalla Camera dei deputati ma erano stati elaborati autonomamente da senatori all'interno della Commissione, senza che il Governo esercitasse forzature per il problema dell'adeguamento alle direttive comunitarie.

Ritengo che la Commissione abbia il pieno diritto di discutere radicalmente un testo redatto dal comitato ristretto.

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. Certo, ma non è questo il punto.

PRESIDENTE. La competenza finale spetta poi ad ogni singolo membro della Commissione che è chiamato ad esprimere un voto, a prescindere dal fatto che il testo sia stato elaborato da un comitato ristretto.

VALLETTA. Vorrei ricordare al senatore Napoli che durante i lavori del comitato ristretto sono stati concordati i punti fondamentali del testo oggi al nostro esame. In quella sede ho condiviso l'impostazione generale, ad eccezione della parte ora oggetto di emendamenti che ripropongono alcune modifiche da me presentate al testo originario e non accettate dal comitato ristretto.

Non condivido però l'impostazione di alcuni emendamenti; ad esempio, che senso ha l'emendamento 2.8, presentato dai senatori Campus, Monteleone e Castellani, che intende sostituire il comma 3 dell'articolo 2 quando si era già pervenuti ad un accordo in comitato ristretto?

Pertanto, anche in base alle audizioni svolte in questi mesi cui hanno partecipato le varie categorie degli odontoiatri, mi dichiaro favorevole al testo concordato durante i lavori del comitato ristretto e voterò a favore del mantenimento delle modifiche al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, ad esclusione – ripeto – degli emendamenti che riproducono alcune mie proposte non accolte dal comitato ristretto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Manara.

È approvato.

Avverto che l'emendamento 2.8 è precluso a seguito della precedente votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CAMPUS. Signor Presidente, non vorrei che qualcuno strumentalizzasse i nostri interventi interpretandoli come una forma di ostruzionismo che non rientra invece nel nostro spirito. Vorrei solo chiarire che c'è stato un disguido. Ho partecipato come uditore ai lavori del comitato che ritengo siano stati molto difficili.

L'emendamento 2.8 non aveva l'intento di stravolgere il testo ma voleva apportare solo una correzione. Infatti, secondo il comma 2, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce con decreto le norme concernenti lo svolgimento degli esami di abilitazione ed i relativi programmi e poi il comma 3 prevede che l'organizzazione e lo svolgimento del tirocinio professionale sono disciplinati da un altro Ministero; in questo modo si compie un errore tecnico.

Quindi non volevo modificare o forzare il lavoro del comitato ristretto. Non c'è da parte nostra un tentativo di intervenire sul lavoro del comitato ristretto, però considerando l'atteggiamento con cui sono stati bocciati emendamenti che riteniamo migliorativi del testo non possiamo che essere molto scettici sulla prosecuzione dello svolgimento della nostra funzione all'interno della Commissione con riferimento a questo disegno di legge. Dite chiaramente – lo chiedo al Governo, ma anche a tutti i componenti la Commissione – se volete ripristinare *tout court* il testo della Camera perché così avete deciso; ditecelo chiaramente, perché a questo punto la discussione è finita. Per noi, la discussione è finita perché non abbiamo più né tempo né voglia e soprattutto perché riteniamo giusto, non per la nostra dignità personale, ma perché comunque rappresentiamo decine di migliaia di cittadini, che sia fatta chiarezza. Se dobbiamo essere presi in giro perché dobbiamo dare vita ad una discussione che è inutile, ditecelo prima; non accettiamo che i nostri cittadini, che ci hanno mandato qui a rappresentarli, vengano attraverso di noi presi in giro. Ribadisco, in conclusione, il nostro voto contrario.

PAPINI. Signor Presidente, dichiaro subito che sull'articolo 2, così come modificato, voterò a favore. E mia intenzione votare coerentemente

con la decisione di ripristinare il testo della Camera dei deputati; è una decisione cui sono arrivato non in via pregiudiziale, ma con un percorso anche drammaticamente sofferto, se mi si consente l'espressione, in cui soppesando i pro e i contro ho deciso di votare nel senso di ripristinare il testo del provvedimento licenziato dalla Camera. Non dobbiamo prenderci in giro, né da una parte né dall'altra; questa è una decisione che viene fatta non per spirito di subalternità di un ramo del Parlamento nei confronti dell'altro, ma per senso di responsabilità.

Questa è la mia personale valutazione; vorrei chiedere ai colleghi di non forzare l'interpretazione di una decisione credo responsabile, diversa da quella che stanno per prendere i colleghi del Polo, che è di votare in un certo modo per senso di responsabilità rispetto alla valutazione complessiva del provvedimento.

NAPOLI Roberto, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho già espresso come relatore il mio dissenso sugli emendamenti soppressivi del lavoro che abbiamo svolto, in relazione al ragionamento e all'approfondimento in sede di audizioni e di atti numerosissimi che abbiamo effettuato; voterò pertanto contro l'articolo 2 come modificato.

Devo purtroppo dire al collega Papini, ma anche ad altri colleghi che oggi ritengono di scoprire quanto con molto coraggio avevo detto otto mesi fa, che ci saremmo potuti risparmiare la fatica che abbiamo fatto (comitati ristretti, audizioni e quant'altro); sarebbe bastato che la maggioranza avesse detto con molta chiarezza: voi dovete ratificare un testo perché abbiamo interesse a che venga approvato. Chiedere però di lavorare tanto tempo (ho preparato il testo unificato nelle ferie di Natale, ci ho lavorato per otto giorni dedicandomi solo a questo, studiandomi tutti gli atti) per poi vanificare il lavoro svolto, è un'offesa a chi seriamente svolge la sua attività di parlamentare. Non si tratta, come diceva il Presidente, di una modifica di quanto ha fatto il comitato ristretto: siamo di fronte invece ad una scelta politica, e mi chiedo, io relatore ma anche i colleghi che hanno ricevuto le centinaia e centinaia di *fax* che sollecitano una soluzione a certi problemi, come si faccia a non tenere conto che la legge n. 471 del 1988 è stata dichiarata illegittima dalla Corte di giustizia in data 1° giugno 1995. Ciò comporterà tutta una serie di problemi relativi all'iscrizione agli albi: coloro che entro il 31 dicembre 1991 si sono iscritti è come se non si fossero iscritti e coloro che si volevano iscrivere dopo non hanno più il diritto di farlo. La doppia iscrizione agli albi (alcuni presidenti di albi stanno indicando ai medici di cancellarsi) è altro problema, come altri problemi sono la mancata apertura delle scuole di specializzazione ed il non riconoscimento delle specializzazioni da parte dell'Europa.

Si tratta di problemi che abbiamo tentato di affrontare, non so se in termini positivi o negativi. Lo abbiamo fatto con grande senso di responsabilità; non so se la risposta sia quella giusta, ma abbiamo avuto il coraggio di farlo. Approvare il testo così com'è, infatti, significa scatenare indubbiamente una serie di reazioni su problemi che tutti voi conoscete.

Pertanto, non posso che essere coerente con quanto ho detto fin dall'inizio; poi, se sarà necessario, racconterò un episodio estremamente grave che si è verificato di recente su iniziativa di un'associazione, quella sì, caro Carcarino, potentissima, come l'AMDI che ha organizzato un convegno per attaccare duramente il testo del relatore ed ha invitato a parteciparvi il ministro Bindi, che ha avuto all'ultimo momento il buon gusto di non andarci. Credo che lì siano le grandi *lobbies*, che certamente non stanno dietro questo testo.

Credo che il coraggio che abbiamo avuto andasse riconosciuto; prendo atto che c'è invece una scelta diversa. Dichiaro, pertanto, il mio voto contrario.

TOMASSINI. Signor Presidente, potrei assumere per intero come mia la dichiarazione di voto formulata dal senatore Campus e poi ribadita dal relatore.

Mi sento di dover aggiungere che nessuno all'inizio di questa discussione voleva precludere, senatore Valletta, la possibilità di intervenire sul testo unico proposto dal comitato ristretto, ci mancherebbe. Però è emerso secondo noi un atteggiamento gravemente pregiudiziale, che compromette la serenità della discussione ed esprime una volontà globale, diciamo irreversibile, di mantenere il testo della Camera. Tale volontà, che prima era stata espressa in altra maniera, ora viene riproposta da alcuni sotto forma di decisioni individuali che sinceramente ci appaiono un po' sospette e un po' tardive. Pertanto, manteniamo questa grossa preoccupazione ovvero il dubbio se continuare o meno la discussione in corso, e nel frattempo esprimiamo un voto contrario.

MIGNONE. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione i pareri espressi da alcuni colleghi dell'opposizione e dallo stesso relatore. Non ho fatto parte del comitato ristretto e quindi nel rispetto dei miei elettori, esercitando in piena libertà ed autonomia la mia funzione di rappresentante del popolo, ritengo che nulla mi obblighi a ratificare il testo preparato, anche se con notevole impegno, dal comitato ristretto.

Pregherei pertanto sia i colleghi dell'opposizione che il relatore di rispettare la funzione e la posizione di ogni singolo parlamentare. Non è un caso che per deliberare in Commissione sia necessario un certo numero di presenze, ossia il numero legale. Occorre infatti un confronto dialettico, che in questo caso ha fatto sì che alcuni colleghi della maggioranza si siano dissociati dalla stessa presentando alcuni emendamenti.

Concludo con l'invito a rispettare la funzione di ogni singolo membro di questa Commissione ed esprimendo il voto favorevole sull'articolo 2 a nome del mio Gruppo.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Vorrei ricordare alla Commissione – e prego i colleghi di porre la dovuta attenzione a quanto sto per dire – che quello al nostro esame non è un disegno di legge di iniziativa governativa ma un provvedimento che è

stato approvato da un ramo del Parlamento. Poichè ritengo che nessuno dei due rami del Parlamento abbia rango superiore rispetto all'altro, le valutazioni del Governo, se saranno accolte dalla Commissione, sono da considerare oggettive avendo lo stesso tenuto conto dell'inesistenza di una maggioranza alternativa a quella che appoggia il disegno di legge in discussione. Quindi nessun processo alle intenzioni e riconoscimento della legittimità di ognuno di dissentire, di approvare o di esprimere critiche e rilievi, ma nessuna questione pregiudiziale su un disegno di legge su cui il Governo ha solo espresso un parere nel merito degli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(Albo professionale)

1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di cui all'articolo 6 è istituito l'albo professionale degli odontoiatri, di seguito denominato «albo».

2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera *b*), della presente legge.

3. Per essere iscritto all'albo è necessario:

- a*) essere cittadino italiano;
- b*) godere dei diritti civili;
- c*) essere abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i soggetti di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*);
- d*) avere la residenza o svolgere l'attività professionale nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito l'ordine.

4. Possono iscriversi all'albo:

- a*) i laureati in odontoiatria e protesi dentaria;
- b*) i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio 1980;
- c*) i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico;
- d*) i cittadini degli Stati membri della Unione europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 26, comma 1, lettera *b*), della presente legge;

e) i cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio della professione di odontoiatra, a condizione che tali cittadini godano dei diritti civili.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i laureati in medicina e chirurgia, di cui alle lettere b) e c) del comma 4, articolo 3, della presente legge, possono esercitare la professione odontoiatrica o rimanendo iscritti all'albo dei medici chirurghi, previa annotazione da richiedersi all'Ordine degli Odontoiatri territorialmente competente, oppure iscrivendosi all'albo degli odontoiatri previa rinuncia all'iscrizione all'albo dei medici-chirurghi nel quale è riportata una specifica annotazione; i laureati in medicina e chirurgia ed in odontoiatria in possesso di abilitazione all'esercizio di entrambe le professioni possono iscriversi contemporaneamente agli albi dei due ordini. L'adozione di provvedimenti concernenti la pratica professionale esercitata spetta al competente ordine professionale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sostituire le parole: «L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra» *con le seguenti:* «È condizione per l'esercizio della professione di odontoiatra, l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi od all'ordine degli odontoiatri».

3.1

BRUNI

Al comma 2 sostituire le parole: «L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di odontoiatra» *con le altre:* «È condizione per l'esercizio della professione di odontoiatra, l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi od all'ordine degli odontoiatri».

3.2

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

3.3

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i laureati in medicina e chirurgia purchè iscritti al relativo corso di laurea prima della data di entrata in vigore della presente legge».

3.4

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condizioni ivi previste;».

3.5

Co', CARCARINO

Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale indicati dall'articolo 4, alle condizioni ivi previste; ».

3.6

MANARA

Al comma 4, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) i cittadini italiani, che hanno conseguito la laurea in stomatologia odontoiatrica, in uno degli Stati europei non facenti parte dell'Unione europea, hanno diritto, ai sensi dell'articolo 1, n. 4 della direttiva CEE n. 687 del 25 luglio 1978, di accedere all'esercizio dell'attività di odontoiatra, a condizione che superino l'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione».

3.7

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 4, aggiungere la lettera:

«g) l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'ordine dei medici chirurghi nell'apposito elenco di cui all'articolo 4».

3.8

BRUNI

Al comma 4, aggiungere la lettera:

«g) L'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri è incompatibile con la contemporanea iscrizione all'ordine dei medici chirurghi nell'apposito elenco di cui all'articolo 4.»

3.9

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Sopprimere il comma 5.

3.10

BRUNI

Sopprimere il comma 5.

3.11

CASTELLANI Carla, CAMPUS, MONTELEONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettere *b*) e *c*), si iscrivono all'albo degli odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici-chirurghi».

3.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera *b*), che si iscrivono all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata interviene il competente ordine professionale. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera *c*), sono iscritti all'albo degli odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici-chirurghi».

3.13

MANARA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera *b*), che si iscrivono all'albo degli odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti alla pratica professionale esercitata interviene il competente ordine professionale. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4, lettera *c*), sono iscritti all'albo degli odontoiatri previa cancellazione dall'albo dei medici-chirurghi».

3.14

CO', CARCARINO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. I laureati in medicina e chirurgia, iscritti all'albo dei medici, di cui al comma precedente, lettere *b*) e *c*), che richiedano l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possono ottenere la sola annotazione, in un apposito elenco, all'ordine dei medici chirurghi, per poter svolgere l'attività in forma libero professionale medico specialistica, non convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. I soggetti di cui al comma precedente, lettere *b*) e *c*), in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, possono in forma transitoria chiedere di rimanere per un periodo di anni due in tale stato di convenzione, per poi procedere alla dismissione definitiva di una delle due professioni».

3.15

DE ANNA, TOMASSINI, BETTAMIO

Al comma 5, dopo le parole: «nel quale è riportata specifica annotazione» aggiungere «con facoltà di poter ritornare a iscriversi all'Ordine non prescelto e solo a quello, in qualsiasi momento».

3.16

VALLETTA

Al comma 5, sopprimere le parole: «; i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria in possesso di abilitazione all'esercizio di entrambe le professioni possono iscriversi contemporaneamente all'albo dei due ordini».

3.18

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'adozione di provvedimenti concernenti la pratica professionale dell'odontoiatria spetta comunque all'Ordine degli odontoiatri territorialmente competente anche nel caso delle semplici annotazioni».

3.17

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

Aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Per i medici che optino per l'iscrizione all'ordine dei medici chirurghi con l'annotazione all'ordine degli odontoiatri è comunque incompatibile lo svolgimento delle professioni di odontoiatra con il mantenimento di qualsiasi rapporto di dipendenza o convenzione con il Servizio sanitario nazionale, ad esclusione in ambito odontoiatrico».

3.19

CAMPUS, MONTELEONE, CASTELLANI Carla

BRUNI. Come giustamente ha affermato il Sottosegretario, non deve esserci alcun processo alle intenzioni. Anche il senatore Mignone ha sostenuto la necessità di porre in essere un gioco di confronto. Penso che tutti, sia i senatori facenti parte del comitato ristretto che gli altri, abbiano lavorato intensamente su questo disegno di legge che a mio avviso, però, e questa è un'opinione personale, è mal fatto.

Detto ciò, anch'io, come i senatori Carcarino e Manara, vorrei fare alcune riflessioni per spiegare i miei emendamenti. Come ho già affermato, questa è per me una legge mal fatta, assurda, direi addirittura vergognosa; e non dico parole grosse, ma la verità.

Il provvedimento al nostro esame non tiene in considerazione il rispetto per la professione e il valore della professionalità. In un mio intervento precedente ho affermato che tale rispetto vale tanto per l'odontoiatra quanto per il medico, l'ingegnere o l'avvocato, per qualsiasi professionista. Credo che qui, invece, si voglia mescolare o addirittura confondere la professione del medico con quella dell'odontoiatra che medico non è.

MIGNONE. Possiamo dire che è un medico della bocca, senatore Bruni.

BRUNI. Non diciamo stupidità. Vorrei sapere dai colleghi se secondo loro un dottore commercialista preferisce iscriversi all'albo dei dottori commercialisti o piuttosto a quello dei ragionieri. Qui ci troviamo nelle stesse condizioni.

Ritengo pertanto che il testo vada modificato. Abbiamo lavorato tutti per molto tempo presentando emendamenti volti a correggere il provvedimento. Personalmente ho cercato di introdurre modifiche sostanziali all'articolo 4 e qualche cambiamento agli articoli 5 e 3, considerando accettabile il resto.

Posso riassumere le ragioni dei miei emendamenti in pochi punti salienti. Prima di tutto si stabilisce l'iscrizione per i medici, a scelta, ad un solo albo, dei medici o degli odontoiatri.

Per quanto riguarda l'annotazione vorrei riferirmi al testo del senatore Napoli. L'annotazione all'altro albo può essere vista come una seconda iscrizione. Se occorre fare un'annotazione, questa però deve essere fatta, anche per motivi di controllo, presso il Ministero o presso la regione. Possono iscriversi all'Ordine dei medici e quindi esercitare la professione tutti i laureati in medicina e chirurgia con specializzazione e, come è stato detto, quelli privi di specializzazione iscritti prima del 1980. Inoltre, come prevede la legge n. 471, possono iscriversi all'Ordine dei medici ed esercitare la professione anche coloro che si sono iscritti tra il 1980 e il 1985, previo un corso professionale di un anno. Qui accetterei anche un successivo esame e includerei anche coloro che non sono riusciti ad iscriversi entro il 31 dicembre 1991, purchè abbiano avuto l'iscrizione tra il 1980 e il 1985 al corso di medicina e chirurgia.

Un altro punto che vorrei ricordare – ne ho discusso stamattina con altri parlamentari – è quello dell'incompatibilità. Stiamo andando verso il 2000, ci sono molti disoccupati, e credo che chi ha già un rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale debba scegliere: o il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale, oppure la professione di odontoiatra.

Infine, vorrei capire per quale motivo non si può ripristinare la scuola di stomatologia, c'è in tutta Europa. Anche perchè l'odontoiatra, che è il medico dei denti, non può fare il medico della bocca; i denti si trovano nella bocca ma nella bocca, oltre ai denti, ci sono altri organi, quindi occorre ripristinare la scuola di stomatologia. In conclusione, credo che modificando questi cinque o sei punti il disegno di legge in esame possa anche essere preso in considerazione.

CASTELLANI Carla. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 3.2, 3.9 e 3.11. Avendo partecipato al comitato ristretto, mi sento di condividere in pieno il disagio del relatore e degli altri colleghi che hanno partecipato ai lavori del comitato, che per ben sette mesi hanno lavorato affinché il disegno di legge in esame venisse migliorato, pur sapendo

fin dall'inizio che la volontà del Governo sarebbe stata quella di non modificare il testo del provvedimento licenziato dalla Camera dei deputati. Ora mi chiedo effettivamente quale gioco stiamo giocando: siamo arrivati in Commissione, abbiamo lavorato al testo del provvedimento in sede di comitato ristretto, abbiamo presentato degli emendamenti per sentirci dire che tutto questo è stato un lavoro inutile, un inutile esercizio intellettuale e di contatto con tutte le categorie professionali che non condividevano il testo approvato dalla Camera.

Siamo tutti perfettamente convinti della necessità di un provvedimento che porti ordine nell'ambito di una professione, quella di odontoiatra, che sicuramente è cresciuta in maniera diversificata, nel rispetto di normative sia precedenti sia attuali, ed anche in linea con le direttive europee. Il sussistere di tale necessità, però, non ci consente, a mio modesto avviso, di calpestare i diritti acquisiti di persone che hanno raggiunto la qualifica professionale secondo le normative vigenti. Il recepimento da parte del Governo delle direttive europee – e per onestà intellettuale devo riconoscere che questo Governo non ne è assolutamente responsabile – risale al luglio del 1985. È chiaro che tutti i medici che volevano fare i dentisti avevano come canale di formazione quello dell'iscrizione alla facoltà di medicina, della laurea in medicina e, successivamente, la specializzazione o l'abilitazione all'esercizio della professione odontoiatrica. Noi di Alleanza Nazionale, signor Presidente, signor Sottosegretario, riteniamo che diversificare i due canali di formazione in relazione al tempo, ma che sia il tempo del recepimento da parte dell'Italia delle direttive europee, sia una cosa importante per poter licenziare una normativa nel rispetto delle professionalità nuove e di quelle vecchie. In questa direzione, infatti, va l'emendamento 3.2, il quale prevede per l'esercizio della professione di odontoiatra o l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici in un elenco apposito o con una notazione apposita, oppure l'iscrizione all'albo degli odontoiatri; deve essere, però, una facoltà, non può essere resa obbligatoria per legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.9, esso a nostro avviso va veramente verso la direttiva europea, che non prevede la doppia iscrizione, ma l'iscrizione all'albo degli odontoiatri oppure all'albo dei medici chirurghi, con un apposito elenco, al fine di poter esercitare la professione di odontoiatra.

TOMASSINI. Per quanto riguarda gli emendamenti 3.3 e 3.4, con essi si intende, ovviamente, risolvere in due modi diversi il medesimo problema. Riteniamo che, rispetto alla possibilità di iscriversi all'albo, l'aver fissato così perentoriamente una data possa risultare ingiusto nei confronti di alcuni. Per fare un esempio, potrebbe verificarsi che qualcuno si sia iscritto a medicina prima del 1980, non sia ancora laureato e quindi mantenga un diritto che viene invece precluso a chi si è regolarmente laureato successivamente e magari ha esercitato in buona fede la professione nell'ambito della normativa vigente.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.7, esso affronta una questione che magari non interessa, dal punto di vista numerico, molte persone, ma che comunque esiste. Vi sono cittadini italiani che hanno conseguito la laurea in stomatologia odontoiatrica in Stati europei non facenti parte dell'Unione europea, che magari avevano contratti di reciprocità con l'Italia o con l'Unione europea che poi sono venuti meno, e che dall'attuale formulazione dell'articolo verrebbero esclusi; viceversa, è consentito che cittadini di paesi extraeuropei si iscrivano all'Ordine degli odontoiatri in forza del riconoscimento del loro diploma di laurea, per accordi particolari, da parte di un paese aderente all'Unione europea. Riteniamo che questo sia un punto fondamentale, nodale che può qualificare o meno la presente legge.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.15, crediamo che esso consenta di affrontare il tema della regolarizzazione di tutte le posizioni esistenti, preoccupazione a mio avviso di tutti i senatori che si stanno esprimendo, cercando di migliorare il testo, anche quello uscito dalla Camera, proprio perché si rispettino tutte le condizioni esistenti e si crei anche un certo sistema, come dire, di rito in ordine all'inserimento di tutte le posizioni anomale. Credo che questo fosse anche l'intendimento degli emendamenti presentati dal senatore Bruni, il quale ha formulato un'ampia e sincera valutazione del testo in esame; ma mi è rimasto il dubbio – caso mai chiederò a lui di esprimersi in una prossima dichiarazione di voto – se tale valutazione riguardi il testo del Senato oppure quello della Camera; qualora fosse questo, anche in relazione agli emendamenti che egli ha presentato, lo pregherei di comportarsi coerentemente con la sua dichiarazione quando si passerà al voto.

PRESIDENTE. Gli emendamenti a firma dei senatori Co', Carcarino e Manara sono già stati illustrati.

BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, il Governo intende ritirare l'emendamento 3.12.

VALLETTA. Signor Presidente, premesso che sono contrario alla doppia iscrizione e all'esercizio contemporaneo delle due professioni, ritengo che con l'emendamento 3.16 si possa concedere ai colleghi medici iscritti all'Ordine prima del 1980 la possibilità di potersi iscrivere all'altro Ordine, non prescelto, ma sempre ed esclusivamente ad uno solo.

CAMPUS. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 3.12 ritirato dal Governo e nell'illustrarlo vorrei ribadire che nessuno ci obbliga a ratificare il testo della Camera o quello del comitato ristretto ed è questa la ragione per la quale vorremmo che venissero accettate quelle modifiche che porterebbero senz'altro all'adozione di una legge migliore.

Consentitemi una brevissima digressione: come facciamo a non sentirci presi in giro quando, con il parere favorevole del Governo, avete approvato un emendamento che inseriva una virgola? Credo che se uscis-

simo da questa Commissione e andassimo a parlare con la gente per spiegare il perché di queste modifiche molto difficilmente verremmo compresi.

Sono parlamentare solo da quattro anni ma non mi sembra sia così frequente veder presentare e approvare emendamenti volti unicamente ad inserire una virgola, se non quando quella virgola, inserita o tolta, modifichi radicalmente il senso della frase. In questo caso – scusate il gioco di parole – la virgola è stata inserita proprio per non modificare, appunto, nemmeno di una virgola il testo approvato dalla Camera. Quindi non ci potete dire che ci state ascoltando per valutare con attenzione le nostre proposte perché da parte della maggioranza c'è esclusivamente l'interesse a ripristinare il testo della Camera, comprese le virgole.

Inoltre, per quanto riguarda la «santità» del testo della Camera vorrei ricordare al Governo, che erroneamente ha presentato l'emendamento 3.12, che esso....

DANIELE GALDI. Signor Presidente, vorrei che richiamasse all'ordine il senatore Campus. Siamo in fase di illustrazione degli emendamenti ma in effetti il collega Campus sta svolgendo una dichiarazione di voto. Ci sono delle regole ed è giusto farle rispettare.

PRESIDENTE. Ognuno si assume le sue responsabilità.

DANIELE GALDI. No, signor Presidente, perchè tra cinque minuti iniziano i lavori dell'Aula e noi non riusciamo ad andare avanti. Quindi non è indifferente.

PRESIDENTE. Senatrice Daniele Galdi, posso solo ricordare al senatore Campus il tempo che ha a disposizione e che peraltro non è stato superato.

CAMPUS. Prima di essere interrotto dalla senatrice Daniele Galdi, stavo appunto dicendo che il Governo, coerentemente con la legislazione europea, aveva presentato l'emendamento 3.12 non ritenendo sacro – come me e come speravo tutti noi – nè il testo della Camera nè quello del comitato ristretto. Si tratta di un emendamento presentato non certo per un disguido. Esso ha un senso ben preciso che è quello di rendere una legge dello Stato italiano coerente con le decisioni della Corte europea.

Ricordo a tutti che questo è un testo che risale a tre anni fa; non è nato ieri ma nella precedente legislatura. In tutte le trasmissioni televisive il Governo non ha fatto altro che esaltare il nostro ingresso nell'Euro; benissimo, entriamo in Europa anche per quanto riguarda gli odontoiatri e l'iscrizione agli albi professionali. La legge europea stabilisce che si può essere iscritti ad un solo albo e il Governo, non riconoscendo tale principio, presenta un emendamento che poi però ritira perchè non vuole cambiare nemmeno di una virgola il testo della Camera.

Se a questo punto bocciate l'emendamento 3.12 testè ritirato dal Governo, che per correttezza faccio mio perchè è giusto che si legiferi bene, consentitemi di dire che – anche se l'espressione non vi piace – ci stiamo prendendo in giro.

L'emendamento 3.18 introduce una modifica per correggere un errore contenuto nel testo del comitato ristretto che, consentendo la doppia iscrizione in presenza della doppia laurea, va comunque contro la normativa europea. (*Brusio in Aula*)...Se i colleghi non sono interessati possiamo anche sospendere la seduta.

DANIELE GALDI. Il problema è che la seduta dell'Aula sta per cominciare e noi dobbiamo andare.

CAMPUS. Fino a quando il Presidente non sospenderà la seduta continuerò l'illustrazione dei miei emendamenti; tuttavia non mi è possibile proseguire se i colleghi invece di prestare attenzione «fanno le valigie e se ne vanno».

PRESIDENTE. Non posso imporre ai senatori di prestare attenzione e comunque credo che il suo intervento stia per concludersi.

CAMPUS. L'emendamento 3.17 chiarisce meglio di quanto non facciano il testo della Camera e quello del relatore di chi sia la competenza di eventuali provvedimenti disciplinari. Esso specifica che nel campo dell'odontoiatria per chi pratica la professione, sia esso medico o odontoiatra, la competenza disciplinare appartiene all'Ordine degli odontoiatri. Ciò ci viene richiesto dagli stessi soggetti interessati che vogliono avere la certezza che il fenomeno dell'esercizio abusivo della professione e dei prestanome (da tutti conosciuto ma che l'Ordine dei medici non ha mai sufficientemente combattuto) venga effettivamente contrastato grazie alla nascita dell'Ordine degli odontoiatri, che impedirebbe al medico di fare da prestanome ai vari tecnici e odontotecnici.

Questo emendamento, che modifica di qualche virgola il testo della Camera, voi lo boccerete senz'altro lasciando ancora nel vago l'individuazione di chi deve intervenire.

PRESIDENTE. Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.